



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, recante “Modalità di registrazione, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive”.

VISTA la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2009, recante “*Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n.12;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2013 recante “*Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2014, n. 32;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 luglio 2015 recante “*Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013, e alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024, recante “*Modalità di registrazione, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive*”;

VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto decreto del 18 settembre 2024, che fissava quale data di entrata in vigore del provvedimento il 1° luglio 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 settembre 2025, n. 502845, che, tenuto conto delle difficoltà tecniche di adempimento agli oneri previsti dal decreto ministeriale 18 settembre 2024, ha modificato l’articolo 3 del predetto decreto ministeriale, differendone l’entrata in vigore al 1° luglio 2026;

CONSIDERATO che talune organizzazioni di categoria hanno rappresentato il perdurare delle difficoltà degli operatori del settore ad adempiere alle disposizioni previste dall’allegato 1 del decreto ministeriale del 18 settembre 2024, richiedendo, di conseguenza, un ulteriore differimento dei termini di consegna delle olive ai frantoi;

CONSIDERATO che, anche alla luce della particolare situazione del mercato oleario nazionale, caratterizzato da un notevole volume di prodotto ancora stoccato negli oleifici nazionali all’inizio della campagna produttiva 2026/2027, le riscontrate difficoltà degli operatori all’adempimento delle disposizioni previste dall’allegato 1 al decreto ministeriale del 18 settembre 2024 potrebbero determinare perturbazioni delle dinamiche concorrenziali nel relativo segmento merceologico;

RITENUTO di dovere pertanto ulteriormente modificare il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 18 settembre 2024, come modificato dal decreto ministeriale del 29 settembre 2025, anche al fine di non determinare ulteriori aggravii alle imprese nell'ambito del processo di semplificazione e modernizzazione del settore agricolo per un suo rilancio;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto ministeriale 18 settembre 2024)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 settembre 2026, n. 502845, la parola "2026" è sostituita dalla parola "2027".

Art. 2

(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono a far data dal 1° luglio 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Ministro

Francesco Lollobrigida



Francesco Lollobrigida
MASAF
16.09.2026 16:00:28
GMT+02:00